

## **Ritardi nei pagamenti: novità interpretative e modifiche alla disciplina italiana di recepimento della direttiva sui ritardi nei pagamenti dettate con legge europea 2013-bis**

Con la legge europea 2013-bis (art. 24 della L. 30 ottobre 2014 n. 161) appena pubblicata in Gazzetta (GURI n. 261 del 10 novembre 2014 Suppl Ord n. 83), sono state dettate norme di interpretazione autentica ed apportate modifiche alla disciplina nazionale di recepimento della direttiva sui ritardi nei pagamenti.

Le nuove disposizioni sono finalizzate a consentire la chiusura della procedura di infrazione aperta in merito dalla UE contro l'Italia, per i tempi troppo lunghi che le autorità pubbliche italiane impiegano per effettuare i pagamenti (in media 170 giorni per forniture e servizi, 210 giorni per lavori pubblici, secondo quanto rilevato dalla Commissione europea), laddove la direttiva del 2011 fissa un termine massimo di 60 giorni per i pagamenti da parte delle PA.

L'attuale intervento del legislatore mira quindi a rafforzare gli obblighi a carico della PA per contrastarne i ritardi nei pagamenti, nel quadro della direttiva 2011/7/UE recepita in Italia con D. Lgs. 192/2012, di modifica del D. Lgs 231/2002 che aveva recepito la prima direttiva in materia.

In particolare, le nuove disposizioni garantiscono innanzitutto, attraverso una norma di interpretazione autentica, l'applicazione della disciplina dei ritardi di pagamento anche agli appalti di lavori pubblici.

Viene infatti indicato espressamente che la definizione di "*transazione commerciale*", cui si applica la disciplina UE sui ritardi nei pagamenti, comprende i contratti pubblici di cui al Codice Appalti e, quindi, oltre ai contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, anche quelli aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o lavori pubblici, per i quali era stato espresso qualche dubbio sulla loro riconducibilità all'ambito di applicazione della disciplina sui ritardi nei pagamenti.

Considerato poi che per gli appalti pubblici esiste già in alcuni casi una disciplina specifica per i termini di pagamento e gli interessi moratori, viene indicato che le norme previste in merito dal Codice Appalti e dal relativo regolamento di esecuzione, così come quelle contenute in altra legislazione specifica, si applichino solo se più favorevoli per i creditori, fermo restando comunque il termine massimo di 60 giorni per i pagamenti.

La legge 161 apporta poi alcune modifiche all'art. 4 del D. Lgs 231, volte a rimarcare come il termine generale per i pagamenti da parte della PA sia quello di 30 giorni, derogabile sino ad un massimo di 60 giorni solo in casi circostanziati *<quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche>*: vedremo se la nuova formulazione della norma sarà in grado di far scendere da 60 a 30 giorni i termini di pagamento su cui alcuni enti si sono assestati all'indomani del recepimento della direttiva del 2011.

E' stata poi introdotta una norma del tutto nuova per le prassi inique, con la quale s'intendono sanzionare quelle condotte contrattuali non cristallizzate in clausole sottoscritte dalle parti, ma che in concreto impongano condizioni per il pagamento non rispettose della legge.

Infatti, la nuova norma prevede che le prassi relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, quando risultino gravemente inique per il creditore, diano diritto al risarcimento del danno. Va detto che se su questo punto la legge affida in generale all'apprezzamento del giudice il compito di accertare, su ricorso del creditore, se una prassi sia gravemente iniqua, vi sono però due ipotesi di prassi considerate inique per legge: la prassi che escluda l'applicazione di interessi di mora, senza che sia ammessa prova contraria della sua iniquità e quella che escluda il risarcimento per i costi di recupero del credito.

Si allega il testo del decreto sui ritardi nei pagamenti con evidenziazione delle modifiche esaminate, che entreranno in vigore dal 25 novembre prossimo.

12 novembre 2014